

## ***Verso un tribunale della famiglia e della persona?***

*di Cecilia Pratesi*

**T**ra le previsioni del disegno di legge in corso di approvazione al Senato (atto Senato 2284), recante delega al Governo per la (ennesima) riforma del processo civile, hanno animato un immediato dibattito quelle in materia di “riorganizzazione del tribunale dei minori”.

Le linee guida della riforma sul piano concettuale sono pienamente condivisibili, e non potrebbe essere diversamente: efficienza, speditezza, concentrazione delle tutele, attenzione a mantenere la prossimità del giudice al cittadino sul piano territoriale.

Resta il dubbio di essere di fronte tuttavia non ad un potenziamento delle risorse destinate ai temi della famiglia e della persona, ma ad un semplice rimescolamento del materiale umano (e non solo) attualmente disponibile.

Da questo punto di vista il profilo che appare maggiormente critico (e maggiormente criticato) è senza dubbio quello che attiene alle sezioni specializzate presso i tribunali ordinari: a differenza che per le sezioni distrettuali specializzate, presso le quali si legge che i magistrati eserciteranno in via esclusiva le loro funzioni, analoga previsione non si rinviene per le sezioni circondariali per la famiglia; non è dato comprendere perciò come in tribunali di dimensioni medio piccole potrà essere assicurata al giudice adeguata specializzazione: se si pensa che persino in un tribunale delle dimensioni di quello di Roma ai giudici della famiglia sono attribuite competenze di varia natura, quali i giudizi elettorali, i procedimenti di protezione internazionale, le cause di risarcimento danni da diffamazione, le querele di falso, alcune azioni revocatorie, si può avere una idea della difficoltà che in un ufficio di ridotte dimensioni uno o più magistrati possano effettivamente dedicarsi in via esclusiva alla cura delle questioni familiari.

Peraltro a prima lettura, sembra che l’unificazione dell’ufficio dedicato ai minori, alla persona ed alla famiglia sia intesa in senso decisamente relativo nel ddl, che pare delineare di fatto ancora una volta un riparto di competenze tra sezioni specializzate distrettuali e sezioni

specializzate circondariali, peraltro non troppo dissimile rispetto all'attuale riparto tra TM e TO; inoltre da quel che è dato comprendere, le sezioni distrettuali, disegnate sul modello delle sezioni lavoro, si prospettano di fatto come uffici separati, con conseguente difficoltà di "osmosi" dei magistrati tra la sezione circondariale e quella distrettuale, il che potrebbe portare dei limiti in punto di efficienza (si pensi ad esempio alla organizzazione dei periodi feriali).

**I**l punto 7.2. dell'art. 1, lett. b) del d.d.l. contiene poi una norma che fa riferimento all'attuale art. 38 disp. att c.c. e dispone che tutti i procedimenti ivi contemplati siano attribuiti alle sezioni circondariali, fatti salvi quelli di cui agli art. 330, 332, 333 del codice civile.

Non è chiaro se la disposizione intenda sopprimere o lasciare in vita l'attuale riserva di competenza al TO (in questo caso sezioni circondariali) sui procedimenti *de potestate* in pendenza di procedimenti separativi, divorzili o per l'affidamento di figli nati fuori del matrimonio, o se intenda superare, in virtù della formale unificazione del tribunale per la famiglia, il principio di concentrazione delle tutele.

D'altro canto nei circa 3 anni di concreta applicazione della riforma del 2012 – 2013, il sistema cui l'art 38 ha dato vita ha determinato non pochi inconvenienti e perplessità; a parte l'esatta delimitazione dei confini della reciproca cognizione, problema che ancora non può dirsi compiutamente risolto, nonostante più di un intervento del giudice di legittimità (si pensi solo che il TM di Roma in alcuni casi ha affermato, in altri ha declinato la propria competenza in presenza di procedimenti *de potestate* avviati prima della proposizione dei giudizi separativi o ex art. 337 bis e ss c.c.), resta il fatto che il sistema rimane esposto al rischio di duplicazione di interventi (evenienza espressione di una giustizia tutt'altro che efficiente) che la prospettata riforma non sembra in condizione di scongiurare.

Non è infrequente registrare la pendenza contemporanea di giudizi "familiari" e giudizi *de potestate* presso i due diversi organi giudiziari; ne deriva intanto un primo rallentamento del procedimento dinanzi al TO, in attesa delle determinazioni del TM in punto di competenza, o comunque di trasmissione degli atti relativi agli interventi eseguiti (visite domiciliari, incontri protetti o altri interventi di sostegno, provvedimenti provvisori); nei casi di maggiore urgenza, ove venga attivato comunque un intervento dei Servizi Sociali o disposta una consulenza tecnica, gli operatori – ove già sollecitati dal TM – si possono trovare nella difficoltà di rapportarsi a due diverse autorità (per inciso spesso a tutto sfavore del TO: si pensi che in tempi recenti alcuni municipi romani – indubbiamente sovraccaricati –

si premurarono di stilare e comunicare un ordine di priorità delle richieste di intervento, nel quale il TO figurava nettamente nella parte inferiore della classifica). Ciò senza fare cenno dei casi in cui la questione processuale può trasformarsi in un improprio diversivo a beneficio delle difese prive di argomenti sostanziali.

**M**olte delle critiche che accompagnano il progetto di riforma pare infine animato da una neanche troppo sottesa sfiducia verso le attitudini dei magistrati del tribunale ordinario ad occuparsi di questioni minorili (critiche che già si fecero sentire all'indomani della unificazione dello stato di figlio e della conseguente attribuzione al TO dei procedimenti relativi all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e più ancora a seguito della novella dell'art. 38 d.a. di cui si è fatto cenno sopra).

E tuttavia in proposito – fermo restando che il punto di vista qui espresso è pur sempre quello di un magistrato del tribunale ordinario – mi sembra possa obiettarsi che le valutazioni che competono ad un giudice chiamato a decidere dell'affidamento del minore, quale è da sempre il giudice della famiglia, involgono la considerazione dei medesimi interessi che devono essere considerati quando si sia chiamati a decidere di una richiesta di sospensione o revoca della responsabilità genitoriale, perché presuppongono in ogni caso un'analisi delle competenze e delle personalità degli adulti coinvolti, della qualità delle loro relazioni con i figli, delle condizioni sociali e ambientali del nucleo familiare, ed in ultima analisi sono incentrate sulla tutela preminente dell'interesse del minore e sulla ricerca del suo benessere, criterio guida del quale il giudice della famiglia è aduso a dar conto anche sotto il profilo motivazionale.

Ed allora, non è forse il caso di centrare l'attenzione sul raffronto tra le attitudini del giudice ordinario e quelle del giudice minorile, quanto di dotare il giudice della famiglia, quale che sia la sua collocazione, della possibilità effettiva di svolgere il proprio compito in condizioni adeguate.

In questa materia più che mai il carico di lavoro deve consentire al giudice di far sì che la risposta di giustizia sia ponderata e non si traduca in una risposta affrettata.

In tale direzione mi pare si possa considerare con favore la prevista riorganizzazione del processo matrimoniale, che dovrebbe liberare il rito da alcune sovrastrutture che si risolvono oggi in una ingiustificata duplicazione di attività e dunque in un dispendio di energie e tempo che merita di essere superato.

Attendiamo allora di conoscere se al tribunale della famiglia sarà assicurata una dotazione organica superiore rispetto alla somma algebrica

dei magistrati e del personale attualmente in forza presso le sezioni famiglia e i TM, e di verificare quali soluzioni organizzative saranno adottate nei tribunali di piccole dimensioni al fine di assicurare la presenza di magistrati che possano effettivamente dedicarsi alla materia familiare e minorile, per valutare se la riforma prospettata sia orientata nei fatti, oltre che nelle intenzioni, verso una maggiore efficienza della giustizia reclamata da famiglia, minori e soggetti deboli.